

Attuazione del pacchetto MIFID2/MiFIR  
Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del TUF

---

*Tavola di resoconto alla consultazione*

## PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute a esito della consultazione pubblica sulle nuove disposizioni di recepimento del pacchetto MiFID2/MIFIR, limitatamente alle osservazioni pervenute sulla **Parte II** dello schema di disposizioni, contenente le modifiche alla disciplina della Circolare n. 285/2013 sull'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento da parte delle banche italiane, nonché sulla prestazione di tali servizi e attività da parte di banche estere in Italia e di banche italiane all'estero (c.d. operatività transfrontaliera).

I commenti pervenuti sulla **Parte I** del documento di consultazione (nuovo regolamento della Banca d'Italia sugli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio) saranno oggetto di un separato documento.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle richieste di chiarimento e alle osservazioni riguardanti le parti della disciplina oggetto di modifica rispetto al quadro normativo previgente.

La consultazione si è chiusa il 23 Ottobre 2018. Limitatamente alla Parte II del documento di consultazione, sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 2 partecipanti:

- ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari
- FEDERCASSE – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane

### Legenda

<b>MiFID II</b>	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
<b>MiFIR</b>	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
<b>TUF</b>	Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE)	MOTIVAZIONI
<b>PARTE II – MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D’ITALIA N. 285/2013</b>			
<b>PARTE I, TIT. I, CAP. 1, SEZ. V</b>	Si chiede di inserire un richiamo alla possibilità delle Federazioni territoriali e della Federazione nazionale di categoria di fornire supporto nella costituzione di nuove BCC, con particolare riferimento alla conoscenza e all’approfondimento delle caratteristiche tipiche delle banche cooperative a mutualità prevalente. Nel caso sia stato richiesto il supporto, si chiede di poter integrare la documentazione necessaria per l’autorizzazione con gli esiti delle verifiche condotte dalla Federazione e relative al rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo.	ACCOLTO IN PARTE	L’osservazione è accolta in parte e il testo posto in consultazione è modificato per indicare, tra i documenti da allegare all’istanza di autorizzazione, anche una relazione, che può essere prodotta da un’associazione di categoria, che attesti il rispetto dei requisiti di mutualità prevalente.  Per quanto riguarda la facoltà di avvalersi di soggetti terzi a fini di consulenza, durante la fase costitutiva di una nuova BCC, questa possibilità non necessita di un richiamo nella disciplina di settore.
<b>PARTE I, TIT. I, CAP. 3, 5, 6</b>	Si chiede di riconoscere la possibilità che i consulenti finanziari italiani abilitati all’offerta fuori sede, in qualità di agenti collegati per la prestazione di servizi di investimento per conto di banche e imprese di investimento, possano costituirsi anche in forma di persona giuridica.	NO	Il TUF consente alle sole persone fisiche di assumere il ruolo di consulente finanziario italiano abilitato all’offerta fuori sede in qualità di agente collegato (art. 1, comma 5-septies.3, TUF).  Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia non possono modificare quanto previsto dalle norme di livello superiore; coerentemente, si limitano a richiamarle e, ove necessario, a integrarle nei limiti della competenza riconosciuta dall’ordinamento.

<p><b>ULTERIORI MODIFICHE E CHIARIMENTI</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Il testo delle Disposizioni è stato modificato su aspetti, sempre di natura tecnica, ulteriori rispetto a quelli sollevati dai rispondenti alla consultazione, per assicurare maggiore chiarezza e coerenza tra le diverse previsioni.</p> <p>In particolare, è stato rivisto e aggiornato l'elenco delle disposizioni applicabili a:</p> <p>Banche comunitarie operanti in Italia: Titolo I, Capitolo 3, Allegato A;  Banche di Stati terzi operanti in Italia: Titolo I, Capitolo 7, Allegato A.</p> <p>L'elenco, che ha valore ricognitivo e non esaustivo, è stato circoscritto alle disposizioni applicabili contenute nelle Circolari n. 285 del 17 dicembre 2013, n. 263 del 27 dicembre 2006 e n. 229 del 21 aprile 1999, per snellire il contenuto delle Disposizioni e agevolarne il tempestivo aggiornamento.</p> <p>Rimangono ferme le disposizioni del TUB e del TUF, nonché le altre disposizioni comunque applicabili alle banche estere operanti in Italia conformemente ai rispetti ambiti di applicazione.</p>
---	----------	----------	---